REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Lupia	presidente
dott. Valerio Ceccarelli	giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto	giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso *ex* art. 269 CCII presentato in data 2.8.2023 da Emanuela Pastore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariaelena Belviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montaquila (IS), Viale Stazione n. 8, giusta procura allegata al ricorso;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e l'integrazione del 26.9.2023;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art 27, co. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Sant'Oreste e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;
osservato che la ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;
rilevato che la ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi di persona fisica, esercente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato per la Regione Lazio, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, a fronte di una esposizione debitoria attuale di € 187.121,46, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;
considerato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Mauro Repele, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 CCII;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
osservato che, a differenza di quanto prospettato nella relazione del gestore, oltre che nel ricorso, non è possibile stabilire sin d'ora un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;

precisato come la procedura *ex* art. 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett e) CCII;
rilevato che la debitrice chiede di non includere nella liquidazione controllata l'autovettura ADAM Opel Corsa, targata [redacted], trattandosi dell'unico mezzo di trasporto di proprietà della ricorrente, caratterizzato da elevato chilometraggio e dalla continua necessità di manutenzione;
ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII in considerazione del valore modesto del predetto bene e delle esigenze rappresentate nel ricorso dalla debitrice, come riscontrate dal Gestore della Crisi nella propria relazione;
rilevato che l'istante ha chiesto altresì che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore della [redacted]
osservato che, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: - nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); - l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; - l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); - alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; - il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; - solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore della [redacted]
osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;
rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10 CCII;
ritenuto infine che, ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall'art. 270 co. 2 lett. b) CCII vadano coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, sicché sussistono giustificati motivi *ex* art. 270 comma 2 lett. b CCII per non confermare quale liquidatore il dott. Mauro Repele, il quale ha svolto le funzioni di OCC *ex* art. 269 CCII, in quanto, alla data odierna, non risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [redacted], nata a [redacted] (C.F. [redacted]);
designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Beatrice Ruperto;
nomina liquidatore il dott. Alessandro Ronci;
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione all'utilizzo della autovettura ADAM Opel Corsa, targata [redacted]
dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio spettante a Emanuela Pastore in favore di Sigla S.r.l., ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
dispone che il liquidatore:
- *provveda* entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- *provveda* entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- *provveda* alla formazione dello stato passivo *ex* art. 273 CCI;
- *depositi* un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 3.10.2023

Il giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto

Il Presidente
Dott. Francesco Lupia